COMUNE DI GENONI

INFORMATIVA TARES

Dal 1º gennaio 2013 LA NORMATIVA STATALE ha stabilito l'entrata in vigore della TARES, tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (art. 14 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 e smi).

Pertanto a decorrere dal 1º gennaio 2013 sono soppressi tutti gli altri prelievi (TARSU, TIA1, TIA2, ECA) relativi alla gestione dei rifiuti urbani, sia di natura patrimoniale sia di natura tributaria, compresa l'addizionale per l'integrazione dei bilanci degli enti comunali di assistenza (ECA).

Le principali novità della TARES (Tributo Comunale sui Rifiuti e sui Servizi) sono

- copertura del 100% dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della vigente normativa ambientale,
- MAGGIORAZIONE per i costi dei servizi indivisibili <u>DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO</u> (costi relativi ai servizi comunali quali sicurezza, illuminazione, manutenzione delle strade ecc.)

Per l'anno 2013 alla tariffà determinata dal Comune si applica UNA MAGGIORAZIONE STANDARD di 0,30 euro al mq che dovrà essere versata direttamente allo stato, UNITAMENTE ALL'ULTIMA RATA, con Bollettino C/C Postale "PAGAMENTO TARES" TD 896" o "TD 451 oppure con MODELLO DI VERSAMENTO F24, codice tributo 3944 (TARES TRIBUTO) – codice tributo 3955 (MAGGIORAZIONE)

- per l'anno 2013 i comuni possono utilizzare, per le rate in acconto, le stesse modalità di pagamento già utilizzate per Tarsu ad eccezione dell'ultima rata ai fini del versamento delle prime due rate del tributo, e comunque ad eccezione dell'ultima rata dello stesso, i comuni possono inviare ai contribuenti i modelli di pagamento precompilati già predisposti per il pagamento della Tarsu ovvero indicare le altre modalità di pagamento già in uso per gli stessi prelievi
- per l'anno 2013 i pagamenti di cui alperiodo precedente, sono scomputati ai fini della determinazione dell'ultima rata dovuta, a titolo di Tares, per l'anno 2013;

1) COME SI CALCOLA LA TARES – N.B. I DATI RIPORTATI SONO SOLAMENTE DI ESEMPIO PER IL CALCOLO E PERTANTO NON CORRISPONDONO ALLA VOSTRA UTENZA TARES

Simoltiplica la superficie "calpestabile" dei locali (ovvero imetri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) per la tariffà fissa unitaria, e poi si aggiunge la tariffà variabile (nucleo familiare/superficie)

MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE DOMESTICHE

A) TRIBUTO - ESEMPIO: abitazione di 150 mq con 4 persone residenti:

(150 mq X "tariffà fissa unitaria" €/mq ____ X giorni / 365) + (nucleo fàmiliare di 4 componenti X "tariffà variabile" pari a € /nucleo fàmiliare ____ X giorni / 365 = Tariffà

B) MAGGIORAZIONE tariffà per servizi indivisibili comunali <u>DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" oppure con modello F/24, pari ad €0,30/mq : calcolo (150 mq X "maggiorazione standard" € 0,30/mq) = Maggiorazione MODALITÀ DI CALCOLO PER LE UTENZE NON DOMESTICHE</u>

(classificate in base alle 21/30 categorie merceologiche previste dal D.p.r. 158/99)

À) TRIBUTO - ESEMPIO: negozio (cat. 13/30) di mq. 120; calcolo (120 X "tariffa fissa unitaria" della categoria 13 €/mq X giorni / 365) + (120 X "tariffa variabile unitaria" categoria 13 €/mq X giorni / 365) = Tariffa

B) MAGGIORAZIONE tariffà per servizi indivisibili comunali DA VERSARE DIRETTAMENTE ALLO STATO con Bollettino C/C Postale codice "TD 896" o "TD 451" intestato a "PAGAMENTO TARES" oppure con modello F24 pari ad €0.30/mq: calcolo (120 mq X "maggiorazione standard" € 0.30/mq) = Maggiorazione N.B. All'importo del Tributo, sia per le UTENZE DOMESTICHE CHE PER LE NON DOMESTICHE, esclusa la maggiorazione, occorre infine AGGIUNGERE:

- (5 %) per TRIBUTO PROVINCIALE per l'esercizio delle fiunzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale, previsto dall'articolo 19 del decreto legis lativo 30 dicembre 1992, n. 504. 2

2) PER QUALE SUPERFICIE SI VERSA IL TRIBUTO

La tariffà è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di riffiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 bis, la SUPERFICIE delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella CALPESTABILE (ovvero i metri quadrati netti misurati al filo interno delle murature) dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993, nº 507 (TARSU), o della Tariffà di igiene ambientale prevista dall'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA 2).

3) PER QUALI LOCALI/AREE SI VERSA IL TRIBUTO

Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso, l'occupazione o la detenzione, a qualsiasi titolo e anche di fatto, di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati; si intendono per:

- a) locali, le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse su tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) aree scoperte, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) utenze domestiche, le superfici adibite di civile abitazione;
- d) utenze non domestiche, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
- Sono escluse daltributo:
- a) le aree scoperte pertinenziali o accessorie a civili abitazioni, quali i balconie le terrazze scoperte, i posti auto scoperti, i cortili, i giardini e i parchi.
- b) Sono escluse dalla tassazione, ad eccezione delle aree scoperte operative, le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

4) DICHIARAZIONE TARES -

- Sono comunque valide le dichiarazioni TARSU già presentate e registrate in banca dati, in quanto compatibili.
- I soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione tares entro il termine di 60 gg (termine stabilito da regolamento tares) dalla data di inizio del possesso, dell'occupazione o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabilia tributo.
- Nel caso di occupazione in comune con altri di un fabbricato, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti
- La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreche non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il termine sopra stabilito (entro il termine di 60 gg)

5) VERSAMENTI ANNO 2013

SCADENZE VERSAMENTI

- 1^ rata scadenza di versamento entro il 31.07.2013
- 2^ rata scadenza di versamento entro il 30.09.2013
- 3^ rata scadenza di versamento entro il 30.11.2013

SI EVIDENZIA che la 3^ rata comprende anche il versamento, DIRETTAMENTE ALLO STATO, DELLA MAGGIORAZIONE PARI AD come riportato al precedente punto 1 lettera B) - Per ulteriori informazioni rivolgensi a : COMUNE DI GENONI – Uff. tributi – 0782 810023.

€ 0,30/MQ, calco lata